



Tribunale Ordinario di Rimini

(decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti – articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.Francesca Miconi Presidente
dott.Maura Mancini Giudice
dott.Silvia Rossi Giudice relatore

ha emesso il seguente

Decreto

letto il ricorso proposto da _____ SNC IN LIQUIDAZIONE
(nel prosieguo anche solo _____) con il quale la ricorrente ha domandato – ai sensi degli artt. 182 bis e 182 septies l.f. – al Tribunale l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti intervenuto con i propri creditori;

visti i documenti allegati alla domanda e sentito il giudice relatore;

Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal _____, dottore commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili, che attesta l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei;

rilevato inoltre che al ricorso è stata allegata (a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, (b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, (c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, (d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

rilevato che l'accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese in data 29.10.2020;

che sono decorsi trenta giorni e non sono state proposte opposizioni come da attestazione della Cancelleria Fallimentare datata 1.12.2020;

rilevato che l'imprenditore svolge attività commerciale e si trova in stato di crisi; infatti, come emerge dalla documentazione allegata, a fronte della notevole esposizione debitoria della ricorrente verso il ceto bancario sia per debiti propri sia per debiti di firma, già negli anni 2007-2008 la società aveva sottoscritto un articolato accordo con le banche finalizzato a ripianare i debiti della società garantita [redacted] srl mediante la vendita del complesso immobiliare facente capo a [redacted] [redacted] tuttavia, la mancata realizzazione della vendita nei termini di cui agli accordi ha indotto Cassa di Risparmio di Rimini a iniziare l'espropriazione immobiliare di tutto l'*asset* di titolarità della ricorrente. E' seguito poi il deposito presso questo Tribunale di ricorso ex art. 161 co. 6 lf in data 12.4.2019, cui, tuttavia, nel termine assegnato dal Tribunale, non è seguito il deposito né di una proposta di concordato né di un accordo ex art. 182 bis lf, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

Rilevato che la ricorrente ad oggi ha debiti complessivi per euro 17.586.035,67 a fronte di un attivo patrimoniale stimato al 30.09.2020 di euro 4.102.375,76; è acclarata, nella documentazione in atti, l'impossibilità per la [redacted] di rimborsare i finanziamenti in essere con il ceto bancario, principale tipologia di debito (e precisamente il 97,65% del debito complessivo) facente capo alla ricorrente.

Preso atto che l'accordo (cfr. do. 6 allegato al ricorso) ha natura liquidatoria, sostanziandosi nella vendita dell'intero *asset* immobiliare facente capo a [redacted] e la successiva distribuzione del ricavato in favore dei creditori. L'attivo della procedura è dato da:

- Euro [redacted] quale prezzo di vendita dei beni immobili, come da proposta irrevocabile di acquisto pervenuta da parte della società [redacted], prorogata in data 30.12.2020 sino al 10.2.2021;
- Euro 535.347,00 quale saldo attivo della società, derivante dai canoni di locazione incassati al 30.09.2020 dal custode giudiziario nominato nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 255/2017;
- Euro 95.000,00 quali canoni di locazione aventi competenza economica successiva alla cessione dei beni ma per i quali vi è l'impegno del promittente acquirente alla disponibilità a favore della ricorrente;

rilevato che il ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto l'accordo predetto con i creditori rappresentanti crediti per euro 13.935.850,00 pari a 80,913% % dei crediti stessi;

che l'accordo prevede il pagamento dei creditori con le seguenti percentuali:

- 63,03% a favore di SPV srl (pari a euro 3.290.970,00), creditore ipotecario su tutte le proprietà di che ha accettato di limitare a tale importo il soddisfacimento del proprio credito;
- 5% (pari a euro 593.438,00) per tutti gli ulteriori creditori bancari – aderenti e non aderenti ai sensi dell'art. 182 septies lf- aventi garanzie di grado inferiore a SPV srl;

Evidenziato, altresì, che l'accordo prevede – in relazione a tale tipologia di creditori-contestualmente all'avvenuto pagamento (previsto nei 15 giorni successiva alla omologa dell'accordo) la liberazione dei soci della ricorrente e la cancellazione dei gravami sui beni della società, come da accordo quadro agli atti;

rilevato, ancora, che l'accordo prevede il pagamento integrale dei creditori non aderenti diversi dal ceto bancario e finanziario. Trattasi di: i) Agenzia Entrate Riscossione per euro 37.85390; ii) Sorit Spa per euro 47.360,83; iii) Comune di Rimini (IMU): euro 84.677,00; iv) Ing. per euro 1.725,12; v) Avv.to per euro 68.952,00; vi) Ing. per euro 18.180,28);

preso atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 182 septies lf; infatti:

- a) il debito verso banche e intermediari finanziari è superiore alla metà del debito complessivo (euro 17.173.797,00 su euro 17.586.035,00 pari al 97,65%);
- b) i creditori bancari aderenti rappresentano l'80,252% del debito complessivo bancario (euro 13.82,361,00 rispetto ad euro 17.173.797);
- c) i creditori bancari coartati (Fino 1 Securitisation srl, Purple Spv srl, Penelope Spv srl, Volkswagen Banck Gmdb), quindi, sono il 19,748% del debito bancario complessivo (euro 3.3.91.436,00 su debiti complessivi di euro 17.173.797,00)
- d) Trattasi di categoria relativa a creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei: sotto il primo profilo trattasi di creditori garantiti da ipoteche di grado successivo a quelle vantate da SPV srl; sotto il secondo profilo trattasi di creditori che- in caso di esecuzione concorsuale- non vedrebbero soddisfatto neppure in parte il proprio credito per incapacienza dei cespiti patrimoniali offerti in garanzia;
- e) Hanno ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, come dimostra la

documentazione versata in atti dalla ricorrente il che dimostra la possibilità per i creditori coartati di partecipare alle trattative;

f) I creditori coartati trovano un soddisfacimento non inferiore a quello che avrebbero in caso di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili (unica alternativa concreta al presente accordo di ristrutturazione dei debiti). Dalla documentazione prodotta con integrazioni del 21.12.2020, infatti, risulta come l'asset immobiliare della ricorrente (stimato in sede esecutiva per euro 5.510.000,00 (la cui prima asta sarebbe andata deserta se non fosse stata sospesa la procedura dalla presentazione del presente accordo) consentirebbe di soddisfare (e peraltro solo parzialmente) il credito di _____, ipotecaria di primo grado con un credito residuo di oltre 7.500.000,00. Ugualmente, i creditori coartati non potrebbero trovare soddisfacimento dai beni dei soci in caso di fallimento per estensione degli stessi ai sensi dell'art. 147 lf. Dalla documentazione prodotta in atti, infatti, risulta quanto segue:

a) _____ risulta proprietario di bene immobile, stimato in sede esecutiva 1.291.085,71 (prezzo base della prossima asta 727.500,00) e gravato da numerose iscrizioni ipotecarie a favore degli stessi creditori bancari aderenti all'accordo.

Il valore della partecipazioni societarie delle società di cui è socio (_____ srl.- fallita nel 2020, _____ srl) è pari a zero in quanto trattasi di società aventi patrimonio netto negativo.

b) _____ non ha beni immobili intestati; il valore delle partecipazioni societarie (_____ srl- fallita nel 2020- _____ srl, _____ srl) è nullo perché trattasi di società con patrimonio netto negativo.

c) _____ non possiede beni immobili e gode di una pensione INPS di euro 8.300 annui.

Risulta, dunque, evidente che, in assenza del consenso di _____ al soddisfacimento parziale del proprio credito, alcuna risorsa può essere destinata ai creditori bancari coartati, i quali, in sede di accordo, ricevono invece complessivamente euro 593.438,00. Peraltro, risulta che uno dei quattro creditori non aderenti, e in particolare _____ : GmbH abbia successivamente aderito all'Accordo Quadro relativo al ceto bancario.

Ritenuto, dunque, che sussistano le condizioni per estendere coattivamente ai creditori bancari e finanziari non aderenti all'accordo le condizioni di cui allo stesso;

preso atto che con memoria depositata in data 14.1.2021 la società debitrice ha meglio precisato la propria domanda, evidenziando come l'estensione dell'accordo ai creditori cd. coartati non comporti la liberazione anche di garanzie prestate da terzi a favore della società, bensì solo la liberazione dei soci illimitatamente responsabili ex art. 184 lf;

vista la domanda con la quale il debitore *“chiede, da ultimo, che l'Intestato Tribunale con applicazione analogica dell'art. 136, comma terzo, l.f., verificata la regolare esecuzione dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti, ordini la cancellazione delle seguenti ipoteche volontarie iscritte presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Rimini sui beni di proprietà : s.n.c. a favore dei creditori bancari”*;

ritenuto che tale richiesta non sia accoglibile in questa sede, posto che con l'omologa del presente accordo ex artt. 182 bis e 182 septies lf si esaurisce l'attività di controllo e sorveglianza demandata dalla legge fallimentare al Tribunale, essendo l'esecuzione dell'accordo intervenuto con i creditori fase sottratta alla competenza giudiziale e di natura esclusivamente privatistica;

P.Q.M.

visto l'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

- I. **OMOLOGA** l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società _____ SNC IN LIQUIDAZIONE;
- II. **DISPONE** ex art. 182 septies lf l'estensione dell'accordo di cui al punto I che precede ai seguenti creditori bancari: Fino 1 Securitisation srl, Purple Spv srl, Penelope Spv Srl e Volkswagen Bank gmbH (ora Volkswagen Financial Service) con la previsione che il pagamento in loro favore di una percentuale pari al 5% del credito da ciascuno vantato venga a tacitare i loro crediti verso _____ s.n.c. e verso i suoi soci illimitatamente responsabili;
- III. **DISPONE** che il presente decreto sia pubblicato nel registro delle imprese.

Rimini, camera di consiglio del 21/01/2021

Il giudice relatore

Dott. Silvia Rossi

Il Presidente

dott. Francesca Miconi